



REGIONE BASILICATA

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI  
ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO PER IL  
SISTEMA TRASFUSIONALE DELLE AZIENDE SANITARIE  
DEL SSR**

**SIMOG: gara n. 6733978**

**ELABORATO E**

**CAPITOLATO SPECIALE**

## SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Cessione e Subappalto.....	4
Art. 3 - Durata della fornitura.....	4
Art. 4 - Stipulazione del contratto.....	5
Art. 5 - Confezionamento ed etichettatura.....	5
Art. 6 - Consegne e periodo di prova.....	5
Art. 7 - Controllo sulla esecuzione del contratto.....	6
Art. 8 - Installazione delle Apparecchiature.....	8
Art. 9 - Collaudo.....	8
Art. 10 - Diritto alla sostituzione delle Apparecchiature.....	9
Art. 11 - Aggiornamento hardware e software.....	9
Art. 12 - Obblighi e responsabilità della Ditta Aggiudicataria.....	10
Art. 13 - Personale della Ditta Aggiudicataria addetto alla fornitura.....	10
Art. 14 - Sostituzione e aggiornamento tecnologico.....	11
Art. 15 - Condizione di esecuzione.....	11
Art. 16 - Documentazione fornita alla Stazione Appaltante.....	12
Art. 17 - Revisione prezzi.....	12
Art. 18 - Modalità di pagamento.....	12
Art. 19 - Verifica di conformità.....	13
Art. 20 - Penalità.....	13
Art. 21 - Modalità di applicazione delle penalità.....	14
Art. 22 - Risoluzione del contratto.....	15
Art. 23 - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità.....	16
Art. 24 - Trattamento dei dati.....	16
Art. 25 - Foro competente.....	17
Art. 26 - Norma di rinvio.....	17

<b>Art. 1. - Oggetto</b>
--------------------------

L'appalto ha per oggetto la fornitura quinquennale in service di attrezzature e materiali di consumo per il Sistema Trasfusionale delle Aziende Sanitarie del S.S.R., suddiviso in n. 17 Lotti a base di gara, inclusi i seguenti Servizi:

1. Trasporto ed installazione degli strumenti da fornire, compreso il ritiro dell'imballo;
2. Messa in funzione degli strumenti, comprensiva di: allacciamenti alla rete di alimentazione elettrica ed idrica, scarichi, infilaggio ed allacciamento cavi per trasmissione dati e impianti speciali; si intendono incluse eventuali opere murarie o canalizzazioni ed adeguamenti impiantistici;
3. Manutenzione ordinaria e straordinaria, comprensiva di tutte le parti di ricambio, consumabili, del software e delle parti hardware coinvolte nell'interfacciamento con sistemi gestionali del SIT;
4. Aggiornamenti o nuove releases del programma;
5. Corso di formazione per il personale addetto all'uso, da effettuarsi direttamente presso le UU.OO. destinatarie della fornitura, senza limitazioni dei partecipanti, oltre ad eventuali corsi di aggiornamento in caso di aggiornamento tecnico del sistema analitico fornito, ovvero di avvicinamento del personale utilizzatore;
6. Per tutta la durata del contratto, la Ditta è tenuta ad intervenire tempestivamente nei casi in cui le venissero segnalati irregolarità o altro nel funzionamento dei singoli strumenti, comunque entro le 24 ore solari successive alla segnalazione, con esclusione dei soli giorni festivi;
7. Monitoraggio proattivo della strumentazione offerta in grado di prevenire malfunzionamenti e quindi limitare i fermi macchina;
8. Autocertificazione di presenza attraverso gara pubblica aggiudicata e relativa messa in routine della strumentazione offerta nelle Strutture Trasfusionali italiane (specificare il numero) e specificare referenze e numero di installazioni;
9. Le ditte aggiudicatrici si impegnano, in corso di fornitura, ad offrire alla Stazione appaltante eventuali aggiornamenti tecnologici dei prodotti aggiudicati; questi potranno essere forniti, a parità di condizioni economiche, in sostituzione di quelli aggiudicati, previa richiesta ed accettazione dei Servizi utilizzatori, con l'applicazione dello sconto praticato in sede di offerta;
10. Le ditte si impegnano altresì a fornire eventuali ulteriori prodotti presenti nel listino presentato, ma non oggetto di gara, secondo modalità identiche a quelle previste nel Capitolato, applicando ai prezzi di listino la percentuale di sconto praticata in sede di gara;

11. Per tutti i lotti di gara e con riferimento al pannello degli analiti richiesti, si precisa che la percentuale minima da offrire dovrà essere non inferiore al 90% del numero e non inferiore al 95% del volume.

Le caratteristiche tecniche della fornitura sono riportate nell'Elaborato A "Capitolato Tecnico", nell' Elaborato A.1 "Caratteristiche Tecniche del Sistema Informativo" e nell' Elaborato F "Relazione Tecnica Illustrativa". I quantitativi indicati rappresentano il fabbisogno di ciascuna Stazione Appaltante del S.S.R. presunto quinquennale, variabile - entro il 20% - in aumento o in diminuzione. Tali variazioni non danno diritto alla DA di pretendere alcun indennizzo o variazione dei prezzi unitari offerti.

## **Art. 2. - Cessione e Subappalto**

E' vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto statuito dall'art. 106, del D. Lgs. n. 50/2016.

È ammesso il subappalto nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 105, del D. Lgs. 50/2016. Il concorrente che intende ricorrervi deve indicare in sede di offerta la parte dell'appalto che intende subappaltare a terzi.

È vietato alla Ditta cedere o affidare in subappalto senza l'autorizzazione della Stazione Appaltante l'esecuzione di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto di cui al presente Capitolato speciale.

La cessione del Contratto ed il Subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto, determinando il diritto della Stazione Appaltante ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

La Ditta resterà ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte alla Stazione Appaltante dei lavori subappaltati.

## **Art. 3. - Durata della fornitura**

Il contratto avrà durata di 60 mesi, naturali, consecutivi e continui, a decorrere dalla data di stipula del contratto, da parte di ciascuna Azienda Sanitarie e Ospedaliera, salvo il caso di risoluzione, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali, dal bando e dalle norme vigenti.

In ogni caso la DA al termine della scadenza contrattuale è tenuta, qualora richiesto dagli Enti committenti, a garantire l'esecuzione della fornitura alle medesime condizioni fino alla individuazione del nuovo contraente e, comunque, per un periodo massimo di 180 giorni.

Al termine del contratto, tutte le Apparecchiature in uso presso gli Enti Committenti verranno ritirate dalla DA, con modalità da concordare e, comunque, in maniera tale da non pregiudicare la regolare attività degli Enti Committenti medesimi.

#### **Art. 4. - Stipulazione del contratto**

La stipula del contratto avverrà a mezzo di atto pubblico amministrativo, che sarà formalizzato nei previsti termini di legge.

Fanno parte integrante del contratto:

- a) il presente Capitolato speciale;
- b) il disciplinare di gara;
- c) il provvedimento amministrativo di aggiudicazione;
- d) l'offerta della Ditta aggiudicataria;
- e) la cauzione definitiva e la polizza assicurativa.

Tutte le spese inerenti la fase di stipula del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Per una più dettagliata descrizione degli adempimenti successivi alla conclusione della gara, si rimanda, comunque, al disciplinare di gara.

Il contratto verrà stipulato, con riferimento alla "tracciabilità dei flussi finanziari", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

#### **Art. 5. - Confezionamento ed etichettatura**

I Dispositivi Medici oggetto del presente contratto di fornitura devono avere il marchio CE.

I prodotti devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano idonea conservazione ed il facile e sicuro immagazzinamento mediante sovrapposizione.

Le confezioni e l'etichettatura (in lingua italiana ed a caratteri ben leggibili, riportanti la descrizione quali-quantitativa del contenuto ed ogni altra informazione richiesta dalla normativa vigente) e la sterilizzazione (per i prodotti richiesti sterili) devono essere conformi a quanto previsto dalla disposizioni normative vigenti.

I confezionamenti eventualmente indicati nella richiesta sono vincolanti per tutta la durata della fornitura.

#### **Art. 6. – Consegne e periodo di prova**

Le consegne non potranno essere effettuate senza preventivo accordo con ciascun Ente Committente, da stabilire con un anticipo di almeno cinque giorni. Potranno essere richieste alla DA, altresì, consegne in giorni festivi, senza alcun costo aggiuntivo.

La consegna delle Apparecchiature costituenti i Sistemi in oggetto della presente gara dovrà essere effettuata a cura e a carico della Ditta Aggiudicataria presso le Aziende Sanitarie utilizzatrici, come indicato nell'Elaborato A al Disciplinare di gara.

La presa in consegna da parte di ciascun Ente Committente avverrà contestualmente al superamento del collaudo, restando tutti gli oneri a carico dalla DA fino alla data di superamento dello stesso.

Copia della documentazione di trasporto dovrà essere consegnata all' Ente Committente, così come andrà comunicato per iscritto l'avvenuto completamento dell'installazione.

I prodotti utilizzati dovranno essere in confezione originale, sigillata, senza segni che possano evidenziare alterazioni. Il confezionamento deve essere tale da garantire la corretta conservazione del prodotto ed il mantenimento della sterilità.

I prodotti soggetti a scadenza devono avere, al momento della consegna, una validità residua non inferiore ai 2/3 di quella nominale. Data l'impossibilità di perizia all'atto dell'arrivo, la DA deve accettare le eventuali contestazioni sulla qualità dei Dispositivi Medici anche a distanza di tempo dalla consegna, quando, in fase di utilizzazione, aprendosi l'involucro, ne sarà possibile il controllo.

Nel caso di ritiro di prodotti dal mercato, le quantità giacenti presso i magazzini dovranno essere restituite al fornitore, con a carico il saldo contabile.

Qualora l'Ente Committente riscontrasse la non conformità della fornitura, sia nella qualità sia nella quantità, ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal presente Capitolato speciale, la stessa Azienda invierà formale contestazione con specifica delle motivazioni e con invito a conformarsi entro un termine massimo di 10 (dieci) giorni.

In caso di inottemperanza da parte della Ditta aggiudicataria, L'Ente Committente avrà il diritto di acquistare presso altre Ditte la fornitura in danno del fornitore inadempiente; resterà, cioè, a carico della Ditta aggiudicataria inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo pagato dall'Ente Committente rispetto a quello offerto in fase di gara, sia ogni altro maggiore onere o danno, comunque, derivante all'Azienda medesima a causa dell'inadempienza stessa.

Per i primi 3 (tre) mesi successivi alla data di avvio della fornitura, l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all'Azienda una valutazione ampia e complessiva relativa alla idoneità della fornitura e alla sua efficienza.

Qualora la valutazione abbia sortito esito negativo, l'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa). In tale ipotesi alla DA spetterà il solo corrispettivo per la parte della fornitura correttamente eseguita, con esclusione di qualsiasi altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto per mancato superamento del periodo di prova la DA è tenuta a garantire la prestazione di cui al presente capitolato fino al subentro del nuovo contraente.

#### **Art. 7. - Controllo sulla esecuzione del contratto**

Ciascun Ente Committente eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni.

Il Direttore dell'esecuzione contrattuale avrà facoltà e diritto di controllo e di vigilanza su tutte le operazioni riguardanti i Servizi in oggetto in qualsiasi momento lo riterrà opportuno.

Resta inteso che, in ogni caso, l' Ente Committente non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta Aggiudicataria ed il personale da questa dipendente.

La DA non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

All'atto di ogni consegna potranno essere prelevati da parte dell' Ente Committente campioni dei prodotti per effettuare controlli. Tali controlli potranno essere eseguiti anche in un momento successivo a quello della consegna e potranno consistere anche in analisi tecniche da parte di laboratori legalmente riconosciuti; il risultato dei controlli si intende fin d'ora accettato dalla Ditta Aggiudicataria. Qualora vengano riscontrate delle non conformità rispetto alle specifiche tecniche, le spese delle analisi saranno a carico della Ditta Aggiudicataria.

Qualora gli imballi, necessariamente del tipo "a perdere", presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno, a insindacabile giudizio dell'U.O. Farmacia degli Enti Committenti, rifiutati e la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

Sull'imballaggio esterno e su ogni confezione singola di prodotto dovranno essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire una sicura identificazione del prodotto. In particolare dovranno essere facilmente visibili: a) il contrassegno del fabbricante, con nome, ragione sociale ed indirizzo; b) il nome commerciale del prodotto; c) il codice prodotto; d) la misura, ove previsto; e) il marchio CE; e) la data e il numero del lotto di fabbricazione; f) la dicitura "STERILE"; g) il metodo di sterilizzazione; h) la dicitura o la simbologia "MONOUSO" o "PLURIUSO"; i) la scadenza. In aggiunta, sull'imballaggio dovranno essere indicati: a) il numero di pezzi per confezione; b) eventuali avvertenze e/o indicazioni relative alla conservazione.

La Ditta Aggiudicataria è responsabile delle proprie obbligazioni relativamente a tutti i vizi della fornitura non rilevati all'atto della consegna. La Ditta Aggiudicataria dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle quantità e qualità della fornitura anche a distanza di tempo dalla consegna.

In caso di mancata rispondenza della fornitura ai requisiti qualitativi, l'Azienda potrà procedere, a loro insindacabile giudizio, in uno dei seguenti modi:

- a) restituzione della fornitura alla Ditta Aggiudicataria, che sarà tenuta a ritirarla a proprie spese e a sostituirla entro i termini indicati dall' Ente Committente;
- b) restituzione della fornitura alla Ditta aggiudicataria senza sostituzione e acquisto da altro fornitore in danno della Ditta medesima, salva ogni altra azione a tutela degli interessi dell'Ente Committente e salvo il risarcimento degli ulteriori danni;
- c) restituzione della fornitura alla Ditta aggiudicataria senza sostituzione, con conseguente risoluzione del contratto ed incameramento del deposito cauzionale a titolo di penale, salva ulteriore e più completa tutela degli interessi dell'Ente Committente medesimo nelle sedi competenti.

La Ditta Aggiudicataria si obbliga a sostituire con immediatezza e alle medesime condizioni quelle forniture che per qualsiasi motivo, ad insindacabile giudizio dell' Ente Committente, non



fossero rispondenti ai requisiti prescritti.

L'operazione di controllo della rispondenza sarà intesa a verificare che la fornitura abbia i requisiti previsti dal presente Capitolato speciale.

A queste operazioni di rispondenza la Ditta Aggiudicataria può farsi rappresentare da propri delegati.

Anche dopo l'effettuazione della verifica di corrispondenza resterà salva la garanzia dovuta dalla Ditta Aggiudicataria per i vizi occulti e i difetti di qualità non apparenti.

#### **Art. 8 - Installazione delle Apparecchiature**

L'installazione delle Apparecchiature dovrà essere effettuata da un'organizzazione riconosciuta dal Produttore, dotata di personale addestrato presso la Casa Madre. Gli orari di accesso al sito di installazione verranno concordati con il Responsabile tecnico dell' Ente Committente.

La messa in funzione degli strumenti deve essere comprensiva di: allacciamenti alla rete di alimentazione elettrica ed idrica, scarichi, infilaggio ed allacciamento cavi per trasmissione dati e impianti speciali; si intendono incluse eventuali opere murarie o canalizzazioni ed adeguamenti impiantistici.

#### **Art. 9 - Collaudo**

Le Apparecchiature oggetto del contratto sono collaudate dall' Ente Committente nel rispetto del loro rispettivo regolamento. L'operazione di collaudo è intesa a verificare, per i beni forniti, la conformità di quanto fornito al tipo o ai modelli descritti nella documentazione di gara, nell'offerta e nei suoi allegati.

Il collaudo di funzionamento nell'uso clinico delle Apparecchiature verrà effettuato in contraddittorio con la DA e con i tecnici della Ditta produttrice dell'Apparecchiatura non oltre sessanta giorni dal completamento dell'installazione.

Il protocollo di collaudo verrà stabilito in maniera autonoma dall' Ente Committente; la DA dovrà fornire, su richiesta, tutta la documentazione necessaria a consentire la regolare esecuzione delle operazioni di collaudo. Tale documentazione conterrà, tra l'altro, l'elenco e la descrizione delle operazioni previste dal collaudo, i risultati attesi, i parametri di misurazione considerati, unitamente ai "range" di valori attesi, ed i tempi stimati per l'esecuzione delle operazioni di collaudo.

Le informazioni contenute nella proposta di protocollo di collaudo serviranno all' Ente Committente ed alla DA, nel prosieguo del contratto, per monitorare gli effetti di future ricalibrature, modifiche e regolazioni apportate alle Apparecchiature.

Qualora, al collaudo, le Apparecchiature non dovessero risultare rispondenti ai requisiti contrattuali, queste non verranno accettate. L'Ente Committente ne richiederà la sollecita sostituzione.

Le Apparecchiature non accettate dovranno essere immediatamente ritirate dalla DA.



Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera, comunque, la DA per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento del collaudo, bensì accertati successivamente. In tal caso la DA è invitata dall'Ente Committente ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate.

In assenza della DA o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati dell'Ente Committente, fa egualmente stato contro di essa.

#### **Art. 10 - Diritto alla sostituzione delle Apparecchiature**

Prima dell'installazione delle Apparecchiature:

a) la DA è tenuta, nel periodo intercorrente fra l'aggiudicazione dell'appalto e l'inizio dell'installazione, all'aggiornamento per sostituzione delle Apparecchiature aggiudicate in caso di:

- 1) eliminazione di dette Apparecchiature dal listino ufficiale della Ditta produttrice;
  - 2) introduzione di normative nazionali o internazionali emesse successivamente all'aggiudicazione che rendano le Apparecchiature fornite non più conformi;
- b) l'Ente Committente ha il diritto di chiedere alla DA l'aggiornamento per sostituzione, senza oneri aggiuntivi, delle Apparecchiature aggiudicate qualora la DA dovesse immettere sul mercato, nel periodo intercorrente fra l'aggiudicazione e l'inizio dell'installazione, versioni più evolute in relazione a criteri tecnologici, ergonomici, migliorie legate ad accresciuta tutela del paziente.

Le Apparecchiature aggiudicate dovranno essere sostituite con prodotti della stessa classe, le cui caratteristiche tecniche siano almeno pari. La configurazione e la dotazione di accessori e consumabili non potrà essere inferiore a quelle di aggiudicazione.

Nessuna sostituzione potrà essere effettuata per decisione unilaterale della DA.

#### **Art. 11 - Aggiornamento hardware e software**

La DA si impegna a fornire senza costi aggiuntivi qualunque componente hardware debba completare la configurazione delle Apparecchiature aggiudicate, in ossequio ad intervenute nuove norme e standard nazionali ed internazionali. Detta prescrizione ha valore fino al termine del periodo di garanzia.

La DA si impegna a fornire versioni aggiornate del software (e dell'hardware ove esso sia indispensabile per eseguire l'aggiornamento), che permettano di conservare le funzionalità dell'offerta originaria, senza costi aggiuntivi di fornitura ed installazione, per tutta la vita utile dell'Apparecchiatura che lo utilizza in presenza di un contratto di manutenzione "full-risk". A tal riguardo la DA si impegna ad informare la SA circa l'imminente uscita di nuove versioni del software e di eventuali aggiornamenti dell'hardware richiesti in conseguenza di ciò, al fine di consentire all'Ente Committente di effettuare per tempo le dovute valutazioni.

## **Art. 12. – Obblighi e responsabilità della Ditta Aggiudicataria**

Prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, la DA dovrà provvedere ai seguenti adempimenti preliminari:

- comunicare l'elenco dei nominativi del personale dipendente della DA, che verrà utilizzato per l'esecuzione delle forniture e servizi accessori;
- trasmettere copia della polizza assicurativa contro i danni e di responsabilità civile verso terzi;
- individuare un Referente per l'esecuzione della fornitura che abbia la facoltà di predisporre tutti gli adempimenti previsti contrattualmente. La DA deve comunicare il nome e il recapito telefonico del Referente della fornitura (e del suo sostituto in caso di impedimento di quest'ultimo) per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria. A tale scopo il Referente e il suo eventuale delegato devono essere dotati di telefonia mobile ed essere sempre reperibili.

## **Art. 13. - Personale della Ditta Aggiudicataria addetto alla fornitura**

La Ditta dovrà applicare, nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei Servizi inclusi nella presente fornitura, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto, sollevando la SA da ogni responsabilità al riguardo.

La SA si riserva, pertanto, il diritto di richiedere alla Ditta di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Ente Committente o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza della Ditta che potrà comportare la risoluzione del contratto. Trova, comunque, applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016.

Il personale addetto deve essere alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta, che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze a quanto previsto nel presente capitolato e dei danni derivanti all'Azienda e ai terzi imputabili ai dipendenti stessi.

Per assicurare il corretto svolgimento della fornitura la DA si avvarrà di personale qualificato e lo impiegherà sotto la propria diretta responsabilità.

I dipendenti della Ditta saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nei confronti del personale della SA, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale, così come richiesto dal Servizio.

Il personale della DA dovrà mantenere il riserbo su quanto verrà a conoscenza durante l'espletamento del Servizio in merito alla organizzazione, alle attività svolte dalla Stazione Appaltante e a ogni altra notizia di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento del

Servizio. La Ditta dovrà assumere i necessari provvedimenti nei confronti dei propri dipendenti, a seguito di segnalazioni scritte da parte dell' Ente Committente riferite agli stessi.

#### **Art. 14. – Sostituzione e aggiornamento tecnologico**

La DA deve obbligatoriamente consegnare strumentazioni e componenti nuovi di fabbrica e nella versione corrispondente all'offerta.

Nel caso in cui, in corso di contratto siano state introdotte versioni innovative della tipologia del presidio oggetto di aggiudicazione, la Ditta deve darne tempestiva comunicazione all'Ente Committente impegnandosi a fornire i nuovi prodotti senza oneri aggiunti a carico dell'Ente Committente.

L'Ente Committente si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni migliorative offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna con le stesse caratteristiche dell'offerta aggiudicata (o, comunque, caratteristiche non inferiori). Nel caso, invece, in cui i prodotti offerti in sede di gara non siano più disponibili, i nuovi prodotti dovranno essere perfettamente rispondenti alle esigenze del Servizio e, comunque, con caratteristiche uguali o superiori a quelle dei prodotti aggiudicati.

#### **Art. 15. - Condizioni di esecuzione**

Sono a carico della DA, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui oltre, le spese e i rischi relativi alla prestazione della fornitura oggetto della presente gara, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

La DA garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione contrattuale di diritto.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente atto e nell'Offerta Tecnica della DA. In ogni caso, la DA si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico della DA, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e la DA non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della SA.

La DA si impegna espressamente a manlevare e mantenere indenne la SA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizione tecniche e di sicurezza vigenti.

#### **Art. 16 - Documentazione fornita all' Stazione Appaltante**

La DA dovrà fornire , contestualmente all'installazione:

- a) due copie del Manuale d'uso dell'Apparecchiatura;
- b) due copie del Manuale di manutenzione dell'Apparecchiatura, complete di schemi, diagrammi, elenco delle parti, guide di ricerca errore ("troubleshooting") ed eventuale software diagnostico.

Durante il periodo di validità del contratto di assistenza tecnica, la documentazione di cui sopra dovrà essere gestita in modo controllato, cioè sarà soggetta ad aggiornamento in seguito a nuove revisioni.

#### **Art. 17. – Revisione prezzi**

I prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariati per il primo anno di validità del contratto.

A decorrere dal secondo anno, pertanto, il corrispettivo contrattuale del servizio sarà sottoposto a revisione periodica, previa richiesta scritta dell'appaltatore corredata del Certificato dell'Ufficio prezzi e statistica C.C.I.A.A. riportante la variazione degli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati dell'anno trascorso.

La revisione viene effettuata sulla base di istruttoria condotta dall'Amministrazione ai sensi degli art. 106 let. a) del d. lgs. 50/2016.

#### **Art. 18. - Modalità di pagamento**

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà a seguito della presentazione della fattura da emettersi con cadenza mensile posticipata. La fattura dovrà riportare ogni singola voce di costo (canone apparecchiatura; reagenti; calibrazioni; ecc..) in maniera dettagliata. Si precisa altresì che nell'ambito del documento contabile dovrà essere riportato il conteggio degli analiti sulla base delle effettive determinazioni.

Si procederà al pagamento previa presentazione di:

- regolare fattura, vistata dal Responsabile dell'esecuzione, a cui saranno state detratte le eventuali penalità rilevate.

La fattura, compilata in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge, dovrà essere trasmessa all' Ente Committente.

È fatto obbligo alla DA di utilizzare conti correnti, bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'articolo 3, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii..

L'Azienda provvederà in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni ad operare una trattenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Ente Committente del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria (anche a seguito di ritardo dell'Azienda appaltante nei pagamenti delle fatture) sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta stessa sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati da tale interruzione. Detto divieto nasce dalla necessità di garantire il buon andamento dell'attività sanitaria, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Ente Committente è portatrice.

#### **Art. 19. - Verifica di conformità**

La fornitura appaltata sarà sottoposta a verifica di conformità dal Direttore dell'esecuzione del contratto nominato dall'Ente Committente.

La regolare verifica delle prestazioni in oggetto non esonera, comunque, la DA per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento della verifica stessa, bensì accertati successivamente. In tal caso la DA è invitata dall'Ente Committente ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate.

In assenza della DA o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati dell'Ente Committente, fa egualmente stato contro di essa.

#### **Art. 20. - Penalità**

La DA è tenuta a garantire la fornitura ed a prestare la necessaria assistenza tecnica. Le inosservanze di qualsiasi obbligo da parte della Ditta con riferimento all'attività oggetto del presente Capitolato speciale determinano l'onere da parte della Ditta stessa del risarcimento di eventuali danni diretti e indiretti, comunque, derivanti all'Azienda Sanitari. Per ogni giorno oltre il 180° dalla stipula, se la Ditta non fosse pronta ad iniziare le operazioni di collaudo, verrà addebitata una penale in misura dell'uno per mille dell'importo contrattuale, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento).

Per ciò che attiene l'erogazione delle prestazioni da assicurare nel periodo successivo al collaudo, le inosservanze di qualsiasi obbligo da parte della D.A., connesso allo svolgimento dell'attività oggetto dell'affidamento, costituiscono motivo di applicazione di una penale e determinano l'onere da parte della D.A. del risarcimento di eventuali danni diretti e indiretti, comunque, derivanti all'Stazione Appaltante.

Il R.U.P. – su indicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto – si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale pari all'1/1000 dell'importo contrattuale netto in caso di reiterate mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue:

- ritardo nell'inizio della fornitura rispetto alla data contrattualmente fissata;
- interruzione della fornitura, esclusi i casi di forza maggiore o relativi a fatti dipendenti dalla Ente Committente;
- reiterati episodi di trascurato esercizio e manutenzione;
- malfunzionamenti dovuti ad incuria o deficiente manutenzione;



**REGIONE BASILICATA**

**DIPARTIMENTO  
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB  
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA  
E SOGGETTO AGGREGATORE**

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA  
Tel.: +39 0971668307  
[ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it)

- qualsiasi altra omissione, negligenza o azione che comporti un qualunque disservizio inerente le prestazioni oggetto dell'appalto;
- qualsiasi inadempienza che pregiudichi la regolarità della fornitura;
- violazione delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003.

In tutti gli altri casi di disservizi/inadempienze documentati, l'Ente Committente a discrezione si riserva di applicare una penale commisurata alla gravità, entità e frequenza dei disservizi/inadempienze, comunque, non superiore all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di ripetute inosservanze agli obblighi contrattuali o di inadempienza particolarmente grave l'Ente Committente potrà risolvere il contratto, trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale e pretendere il risarcimento dei danni cagionati.

Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte in contraddittorio, ma saranno in ogni caso valide ed incontestabili anche se effettuate dal solo Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Ente Committente.

In ogni caso l'ammontare delle penali addebitate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale.

Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, varranno le norme del codice civile.

Le eventuali anomalie e disfunzioni, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Ove le stesse si ripetessero e protraessero in misura ritenuta incompatibile con l'attività dell'Ente Committente, la stessa si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti amministrativi del caso, ponendo a carico della DA le spese e danni conseguenti, senza eccezione, fino alla risoluzione del contratto.

Qualora il ritardo nell'adempimento determinasse un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento proporrà, all'organo competente, la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

#### **Art. 21. - Modalità di applicazione delle penalità**

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti della Ditta aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti in essere tra la Ditta medesima e l'Ente Committente e, in caso di insufficienza dei crediti stessi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità saranno comunicate alla Ditta Aggiudicataria in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato, di regola, nel momento in cui verrà disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.



## **Art. 22. - Risoluzione del contratto**

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, l'Ente Committente si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente Capitolato speciale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) frode, manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dell'attività;
- b) gravi e/o ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali anche con riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e l'assicurazione obbligatoria del personale;
- d) sospensione o rallentamento dell'attività da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo in modo da pregiudicare la regolarità della fornitura;
- e) subappalto non autorizzato;
- f) perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dell'attività quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- g) in caso di accertamento di dichiarazioni mendaci del Legale Rappresentante in relazione all'inesistenza dei listini per elementi e/o materiali e/o Apparecchiature e/o componenti sostituite nell'attività di assistenza;
- h) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- i) in caso di annullamento del provvedimento amministrativo di aggiudicazione;
- j) qualora il ritardo dall'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%;
- k) nel caso in cui la D.A. non adegui i prezzi di aggiudicazione a quelli previsti nelle Convenzioni CONSIP divenute disponibili.

Qualora, entro i sette giorni dalla data di ricevimento della contestazione dell'inadempienza, la Ditta non abbia provveduto a sanare completamente la stessa, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte dell'Ente Committente.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta, l'Ente Committente ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi il contratto o la parte rimanente di questo in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'Ente Committente si riserva di agire nelle sedi e con i mezzi più opportuni e più idonei per ottenere il risarcimento integrale del danno qualora fosse di valore superiore all'entità della cauzione stessa.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura affidata e degli importi relativi.

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente Committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti



dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della Ditta senza giustificato motivo o giusta causa.

#### **Art. 23. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità**

L'Ente Committente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della DA nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.

Le parti dovranno dare atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tal scopo la DA fornirà all'Ente Committente ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.

La DA dovrà stipulare per l'intera durata del contratto, una polizza assicurativa che preveda la copertura dei rischi (per danni a persone e cose) relativi alla responsabilità civile propria e del personale dipendente con un massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e per persona. Copia di tale polizza dovrà essere consegnata all'Ente Committente prima della stipula del contratto.

#### **Art. 24. – Trattamento dei dati**

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente capitolato speciale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni in oggetto.

La Ditta è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti convengono che l'Ente Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice della Privacy" e al Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) dei dati, relativo ai Presidi dell'Ente Committente. In



**REGIONE BASILICATA**

**DIPARTIMENTO  
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB  
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA  
E SOGGETTO AGGREGATORE**

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA  
Tel.: +39 0971668307  
[ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it)

conformità a quanto previsto dal predetto D. Lgs. n. 196/2003, i dati già assunti o che verranno trattati/comunicati, nel corso dello svolgimento dell'incarico, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità indicate

<b>Art. 25. - Foro competente</b>
-----------------------------------

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Potenza, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

<b>Art. 26. - Norma di rinvio</b>
-----------------------------------

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.